

*Spett.le Capitaneria di Porto di*

*San Benedetto del Tronto*

*Alla cortese attenzione del Comandante*

*Prot. n.17 Dir.Conf.- 22 settembre 2023*

Ill.mo Comandante,

premettiamo subito che sulla *vexata quaestio* della presunta violazione degli obblighi di prestazione del servizio di salvataggio da parte di titolari di stabilimenti balneari sussistono stridenti contraddizioni tra i contenuti del Regolamento Regionale del 13 Maggio 2004, n. 2, e la posizione presa da questa spettabile Capitaneria in proposito.

L'art. 1 del Regolamento Regionale n. 2/2004, che, ricordiamo, disciplina *l'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative*, fissa la durata della stagione balneare dal 1° aprile al 30 settembre di ogni anno.

L'art 2-bis dello stesso Regolamento, dedicato specificamente al *servizio di salvataggio*, prevede che i titolari degli stabilimenti balneari garantiscono il servizio di salvataggio nel periodo compreso tra il secondo sabato di giugno e la prima domenica di settembre.

L'obbligo di prestare il servizio di salvataggio, dunque, non segue la durata della stagione balneare.

La stessa Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 22/2019, emessa da codesta Capitaneria, premette che "la data di avvio e di conclusione della stagione balneare e gli orari di apertura al pubblico delle strutture balneari sono individuati, per i relativi aspetti gestori dell'attività balneare, dal Regolamento regionale n. 2/2004 ed eventualmente dalle discendenti ordinanze sindacali, a cui si fa espresso rinvio anche per ogni più ampio riferimento inerente l'uso delle spiagge e le specifiche norme che gli stabilimenti balneari sono chiamati a rispettare".

L'Ordinanza, poi, afferma, all'art. 1, par. 1.2, che "Durante la stagione balneare, così come definita dalla Regione Marche (*dunque una stagione che perdura - di default -fino al 30 settembre di ogni anno*), nei periodi di funzionamento ed apertura al pubblico delle strutture balneari, i concessionari di aree demaniali marittime che offrono servizi per la balneazione ed i Comuni per le spiagge libere devono garantire e rendere operativi i servizi di salvataggio con le modalità indicate nel successivo articolo 4, ad eccezione dei casi disciplinati dal paragrafo 1.4".

**I nostri uffici:**

**Ascoli Piceno  
Porto san Giorgio  
S. Benedetto del Tr.**

V.le C.Rozzi, 13  
Via Giordano Bruno 221  
Via Manara, 134

tel. 0735.587062  
tel.e fax 0734.073254  
tel. 0735.587062 fax 0735.587062

[info@confesercenti.ap.it](mailto:info@confesercenti.ap.it)

L'art. 4, par. 4.3, afferma che “Durante la stagione balneare, nei periodi e negli orari di cui ai paragrafi 1.2 e 4.7, i concessionari di aree demaniali marittime ed i titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione - in forma singola o associata - nonché i Comuni per le aree destinate alla libera balneazione/fruizione, devono attivare, organizzare e garantire, ciascuno per l'area di propria competenza, il servizio di assistenza e salvataggio (...)”.

Il rimando relativo ai periodi durante i quali deve essere prestato il servizio di assistenza e salvataggio dunque è, come in un “circolo vizioso”, riportato al predetto par. 1.2, che si riferisce alla stagione balneare, così come definita dalla Regione Marche, ma per cui – a nostro avviso – non si può prescindere da una lettura d'insieme delle disposizioni di cui al Regolamento regionale, che, come abbiamo detto, prevedono (art- 2-bis) che i titolari degli stabilimenti balneari garantiscono il servizio di salvataggio (solo) nel periodo compreso tra il secondo sabato di giugno e la prima domenica di settembre.

L'equivoco, a nostro avviso, nasce dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1266, del 31 agosto 2023, che, in attuazione della direttiva n. 2006/7/CE sulla qualità delle acque di balneazione, è intervenuta a modifica della DGR 496/2023, laddove (allegato C) stabiliva come termine della stagione balneare, per le acque marino costiere e per quelle interne degli invasi artificiali, quello del 17 settembre 2023 e, per le acque fluviali, quello del 3 settembre 2023.

L'individuazione della stagione balneare da parte della DGR n. 496/2023 ha tutt'altre finalità rispetto a quelle inerenti l'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative: la norma stabilisce ed indica il periodo e la durata della stagione balneare, come previsto all'art. 2 lett. e) del D. Lgs. n. 116/08, ai fini del controllo della qualità delle acque, tendendo, si, ad allinearsi con la durata della stagione balneare stabilita ai sensi del più volte citato Regolamento n. 2/2004, ma non immedesimandosi con essa, da cui rimane ben distinta.

La decisione, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1266, del 31 agosto 2023, di estendere al 1° ottobre 2023 la durata della stagione balneare fissata al 17 settembre 2023 da parte della DGR n. 496/2023 è basata sulla considerazione (espressa nelle motivazioni del provvedimento) che *“eventi meteo, con forti precipitazioni, si sono presentati anche all'inizio della stagione balneare 2023, nei mesi di maggio e giugno, creando difficoltà all'avvio delle attività balneari; per questo, pur consapevoli (...) della forte caratterizzazione del mese di settembre con eventi di piovosità intensa e prolungata, considerato che la Regione Marche ha un territorio a forte vocazione turistico balneare, si propone di prorogare la scadenza della stagione balneare 2023 dal 17 settembre 2023 al 1° ottobre 2023, modificando i riferimenti temporali indicati al punto 1 del paragrafo C ed al punto 2 del paragrafo G dell'allegato 1 alla DGR 496/2023”*.

Ma ciò riguarda, si ribadisce, problematiche inerenti il controllo della qualità delle acque di balneazione, nulla ha a che vedere con una ipotizzata estensione della durata della stagione balneare (di cui d'altra parte non vi sarebbe stato bisogno, poiché il Regolamento n. 2/2004 già la fissa al 30 settembre) al fine

**I nostri uffici:**

**Ascoli Piceno  
Porto san Giorgio  
S. Benedetto del Tr.**

V.le C.Rozzi, 13  
Via Giordano Bruno 221  
Via Manara, 134

tel. 0735.587062  
tel.e fax 0734.073254  
tel. 0735.587062 fax 0735.587062

[info@confesercenti.ap.it](mailto:info@confesercenti.ap.it)

**di farne discendere l'applicazione agli stabilimenti balneari degli obblighi di prestazione del servizio di salvataggio, che rimangono fissati, come termine finale, alla prima domenica di settembre.**

Ciò detto, Confesercenti ritiene pienamente condivisibile e apprezzabile il principio della salvaguardia della vita umana, ma non è pensabile costringere gli stabilimenti a porre in essere comportamenti ed atti non richiesti dalla legge per una sua errata interpretazione.

“Mare Sicuro” è il Progetto da sempre sostenuto da Confesercenti, e ci troviamo in perfetta assonanza con la Capitaneria sui principi, ma a nostro avviso **il prolungamento della stagione balneare ai fini del controllo della qualità delle acque non può significare il prolungamento degli obblighi del servizio di salvataggio per gli stabilimenti balneari.**

Quando le Autorità competenti (Regione e Capitaneria) dovessero ritenere che per questioni attinenti i flussi turistici e stagionali, e quindi per fattori che riguardano l'economia e i servizi alla cittadinanza, occorra intervenire per prolungare l'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistico-ricreative assicurando, in allineamento con la durata della stagione balneare, il servizio di salvataggio, è su quest'ultimo che dovrebbero operare, modificando le previsioni del Regolamento n. 2/2004 all'art. 2-bis.

L'Associazione è pronta e disponibile a cooperare ad un Tavolo istituzionale per valutare interventi atti a ridefinire la piena fruibilità in sicurezza del litorale ai fini turistico-ricreativi per la prossima stagione estiva.

Cogliamo l'occasione per inviare distinti saluti.

*San Benedetto del Tronto li' 22 Settembre 2023*

Il Direttore Provinciale  
F.to Dott.ssa Elena Capriotti

**I nostri uffici:**

**Ascoli Piceno  
Porto san Giorgio  
S. Benedetto del Tr.**

V.le C.Rozzi, 13  
Via Giordano Bruno 221  
Via Manara, 134

tel. 0735.587062  
tel.e fax 0734.073254  
tel. 0735.587062 fax 0735.587062

[info@confesercenti.ap.it](mailto:info@confesercenti.ap.it)